



# Città di Randazzo

## II SETTORE URBANISTICA

ORDINANZA N. 1 DEL 15 MAG 2023

### IL CAPO SETTORE

- **VISTE** le relazioni di sopralluogo ed accertamento tecnico del 26/05/2020, del 03/06/2020 e del 04/06/2020, redatte dal Comando di Polizia Municipale in collaborazione con personale di questo Ufficio, che rilevano la realizzazione di opere edilizie in assenza di permesso di costruire, ubicate in C.da Murazorotto - S. Elia- SS 284 al Km. 0+200, sul terreno di proprietà dei Sigg.ri Lucca Carmelo e Calà Graziella;
- **ACCERTATO** che le sopradette opere consistono in:
  1. realizzazione intorno al perimetro del fabbricato rurale preesistente distinto in catasto al fg. 52, p.lla 87, una struttura portante, a sostegno di un solaio in c.a. posto a copertura del fabbricato, che ha incrementato la superficie coperta dello stesso di circa mq. 24,30 determinando un aumento volumetrico di mc. 77,76 circa, dato che l'altezza del fabbricato è pari a ml. 3,20 passando da una superficie coperta preesistente di mq. 81,87 ad una superficie rilevata di mq. 106,17 circa;
  2. realizzazione sul lato Sud – Ovest dell'immobile un massetto industriale in calcestruzzo, di forma rettangolare delle dimensioni ml. 7,25 x 19,75 circa, ed è stato modificato il portico preesistente di ml. 2,50 x 4,97 ampliandolo di ulteriore mq. 5,71circa, mediante la realizzazione di n. 6 pilastri in c.a. di cm. 40 x 40, di cui uno circolare, avente in atto un ingombro di ml. 3,10 x 5,85 circa, sviluppante una superficie coperta di mq. 18,13 ed altezza ml. 3,20 circa, costituendo una maggiore volumetria rispetto a quella preesistente di mc. 18,27 circa, oltre alla collocazione di due pilastri in legno di cui uno collegato in testa con trave in legno alla struttura del portico; sul lato Nord – Est del fabbricato è stato demolito il muro di confine posto a separazione con altra ditta ed è stato effettuato uno sbancamento del terreno per abbassarlo alla stessa quota del fabbricato per tutta la lunghezza del confine con la p.lla 81, opere eseguite in parziale difformità al progetto approvato con Permesso di Costruire n. 14 del 16/05/2018;
  3. costruzione di un fabbricato ad una elevazione f.t. avente ingombro di ml. 5,70 x 9,20 circa ed altezza di ml. 3,00 circa con struttura in muratura e copertura a padiglione con tegole tipo portoghesi, adibito a magazzino – deposito, con annesse due tettoie laterali di ml. 5,70 x 5,90 circa e ml. 2,20 x 5,50 circa, oltre alla realizzazione di una piscina prefabbricata interrata di ml. 10,00 x 5,00 circa e profondità di ml. 1,40 circa, insistenti sulle p.lle 12-86 del fg. 52;
- **CONSTATATO** che i suddetti lavori sono stati realizzati, in assenza di titolo abilitativo edilizio su un'area sottoposta al "Vincolo Paesaggistico" di cui al D.Lgs n. 42 del 2004 e zona di tutela 1 del Piano Paesaggistico Regionale, distinta in catasto al Fg. 52 p. 87 e destinata dal Vigente P.R.G. a zona "Turistico - Ricettiva" e p.lle 12-86 del fg. 52, in zona destinata dal Vigente P.R.G. a "Verde di Rispetto" nonché zona sismica in assenza di adeguati adempimenti di cui agli artt. 65 e 93 del DPR 380/01;
- **TENUTO CONTO** che le opere descritte nel citato verbale di sopralluogo risultano in contrasto con quanto previsto dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001 come recepito della L.R. n. 16/2016, sono da considerare eseguite in assenza di atti autorizzativi richiesti dalla normativa vigente e quindi da ritenere abusivamente realizzate;
- **ACCERTATO** che per le opere eseguite in assenza e/o in parziale difformità al permesso di costruire vanno rimosse o demolite e quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale;
- **CONSIDERATO** che questo Ufficio ha avviato il procedimento finalizzato alla verifica della regolarità delle predette opere realizzate ed all'emissione dei provvedimenti di cui al D.P.R. 06/06/2001 N. 380 (art. 27) titolo IV "Vigilanza sull'attività urbanistico- edilizia responsabilità e sanzioni" nonché ripristino dello stato dei luoghi;

- **VISTA** la comunicazione di avvio al procedimento del 14/06/2021 prot. n. 9664 con la quale è stato assegnato il termine di gg. 10 (dieci) per la presentazione di eventuali autorizzazioni od osservazioni e che nei termini suddetti non sono state presentate memorie/osservazioni;
- **VISTI** l'art. 1 della L.R. 37/85, gli artt. 10,27, 34 e 31 del D.P.R.380/2001 così come recepito dalla L.R. 16 del 10/08/2016 e succ. mod. ed integr.;
- **VISTI** gli art. 1 e 9 del Regolamento Edilizio;
- **VISTA** la circolare dell'ARTA N. 3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 4-bis, introdotto dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001, con particolare riguardo alla "sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2,000.000 euro e 20.000,00 euro" da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente decorso il termine perentorio di 90 giorni dall'ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stato dei luoghi;
- **VISTA** la Determina Dirigenziale n. 92 del 30.06.2017, modalità di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31 comma 4-bis del D.P.R. N. 2380/2001, conseguenti alla in ottemperanza all'ordinanza di demolizione;
- **VISTO** il Decreto Sindacale n. 28 del 12/09/2022

PER tutto quanto sopra,

### ORDINA

I sigg. ri:

- **LUCCA Carmelo**, nato a Randazzo (CT) il 09/05/1951, (c.f. LCC CML 51E09 H175J);
- **CALA' Graziella**, nata a Randazzo (CT) il 16/02/1961, (c.f. CLA GRL 61B56 H175Q), coniugi, entrambi residenti in Randazzo via S.T. Saitta n. 100, nella qualità di proprietari dell'immobile sito in C/da Murazorrotto – S.Elia SS 284 al Km. 0+200, in catasto al fg. 52, p.lle 12-86-87 di **procedere alla demolizione** delle opere sopra descritte **a loro cura e spese**, entro e non oltre il termine di gg. 90 (novanta) dalla notifica della presente, realizzate in assenza di Permesso di Costruire, del parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, e senza il N.O. del Genio Civile di Catania, **provvedendo alla remissione in pristino dello stato dei luoghi.**

### AVVERTE CHE

In caso di inottemperanza alla presente ordinanza, nei termini sopra indicati, si darà corso alla procedura sanzionatoria di cui alla circolare dell'ARTA n. 3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 4-bis, introdotto dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001, di importo compreso tra 2.000,00 euro e 20.000,00 euro da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente decorso il termine perentorio di 90 giorni dall'ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stato dei luoghi;

**si fa presente, inoltre, che la modalità di applicazione della sanzione prevista come da determina dirigenziale n. 92 del 30.06.2017 e dell'art. 31 comma 4-bis del D.P.R. N. 380/2001, verrà determinata nella misura di euro 20.000,00, poiché trattasi di interventi realizzati su aree di cui al comma 2 dell'art. 27 del D.P.R. N. 380/2001;**

*"Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché, quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune.*

*L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita (art. 31 paragrafo 3 e 4 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)"*

Non ottemperando a quanto sopra si procederà in applicazione della normativa vigente in materia per l'esecuzione della presente.

Gli Agenti della Forza Pubblica, il Comando di P.M. sono incaricati della sorveglianza della presente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di ricezione della presente.

La presente Ordinanza dovrà essere notificata alla Sovrintendenza ai BB.CC.AA. di Catania ai fini di provvedere agli adempimenti di propria competenza in ordine alla edificazione in aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora d.lgs. n. 42 del 2004 - n.d.r.).



Il CAPO SETTORE  
dott. Vincenzo Patorniti